



Decisione/1809/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5683/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5683/TFNSVE/2025-2026, 5683 - Ricorso proposto dalla società LUZZARA CALCIO (matricola 913802) contro la società A.S.D. POGGESE 1915 (matricola 630670) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SCAPPI LORENZO (matricola 5458699);

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società LUZZARA CALCIO (matricola 913802) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. POGGESE 1915 (matricola 630670), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore LORENZO SCAPPI (matricola 5458699).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, rilevato che:

- la ricorrente non ha depositato in atti l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, né ha, altrove, indicato l'entità del premio di formazione, del diritto al quale reclama l'affermazione in questa sede;
- la ricorrente ha depositata in atti copia dell'avvenuta accettazione, da parte del sistema, della pec, inviata alla controparte, concernente la proposizione del ricorso, ma non ha data prova dell'avvenuta consegna della pec medesima nella casella della destinataria;



delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando,

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso proposto dalla società LUZZARA CALCIO (matricola 913802) avverso la società A.S.D. POGGESE 1915 (matricola 630670) per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore LORENZO SCAPPI (matricola 5458699).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai